

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TENNIS CLUB RAVELLO"

## Premessa

Il Comune di Ravello, proprietario del campo da Tennis "Paolo Caruso", costruito nel 1933 nell'area sottostante il Palazzo di Tolla e teatro nel 1938 di un incontro internazionale tra le formazioni di Italia e Francia, nella consapevolezza di recuperare alla sua piena dignità storica e funzionale l'intera struttura sportiva, all'indomani dell'intervenuto rifacimento della superficie da gioco, dell'impianto illuminotecnico e della sistemazione degli spazi e dei locali pertinenziali, ha, di recente, conseguito la piena disponibilità dell'immobile di Viale Wagner, n. 5, da sempre, sede sociale del Circolo tennistico.

Del pari, l'Amministrazione Comunale ha concluso la trattativa contrattuale con la Provincia Religiosa dei Frati Minori Conventuali finalizzata ad ottenere la gestione del campo sportivo "Padre Andrea Sorrentino" di proprietà della Provincia Religiosa di Napoli dei Frati Minori Conventuali ed ha contemporaneamente appaltato un progetto strategico in Piazza Andrea Mansi, che prevede, peraltro, la puntuale sistemazione del campo sportivo "Franco Lucibello".

In ragione dell'esigenza di garantire l'organica programmazione di tutte le attività sportive, culturali, ludico-ricreative ed artistiche da assicurarsi presso le strutture di sua proprietà e, comunque, nell'esclusiva sua disponibilità e al dichiarato proposito di favorire la diffusione dello sport come strumento di sana formazione della gioventù e mezzo di

contrasto contro ogni fenomeno di emarginazione e devianza, il Comune di Ravello, nel rispetto dei principi ispiratori previsti dagli artt. 115 e 116 Cost. e dalla L.R.C. 25.11.2013, n. 18, si è reso soggetto istituzionale promotore della costituzione dell'Associazione "Tennis Club Ravello".

### **Art. 1 - Denominazione e sede -**

In attuazione del principio programmatico descritto in premessa, è costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, l'Associazione denominata "Tennis Club Ravello", con sede legale in Ravello, al Viale Wagner, n. 5.

### **Art. 2 - Scopo -**

1. L'associazione Tennis Club Ravello è una formazione apolitica, aperta ad ogni forma di adesione e collaborazione e senza scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché riserve di bilancio.

2. Il Sodalizio si fonda sul rispetto del principio di democrazia interna, adoperandosi per favorire ed attuare la piena partecipazione e la fattiva corresponsabilità dei singoli soci, ispirandosi ai principi del Coni.

3. L'Associazione Tennis Club Ravello ha come finalità primaria lo sviluppo e la diffusione di attività culturali e ludico-ricreative, immaginate come mezzo di formazione e aggregazione sociale, nonché, segnatamente, la promozione e la pratica di discipline sportive ed artistiche, intese come strumento di crescita psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e dilettantistica, idonea a promuovere la conoscenza e la diffusione dello sport nelle sue più variegata e compatibili articolazioni.

4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione dovrà, tra l'altro, promuovere ed organizzare eventi sportivi, culturali e sociali, nonché svolgere, anche per singolo settore, attività formativo-didattica nell'ambito delle discipline sportive, culturali ed artistiche, compresa l'attività di gestione e conduzione di impianti ed attrezzature, di proprietà e nella disponibilità del Comune di Ravello.
5. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o collegata agli scopi innanzi descritti, compreso, per l'assolvimento dell'attività culturali e ricreative in favore di quanti beneficiano delle strutture, l'allestimento presso la sede sociale di una sala di lettura e di un punto di ristoro.
6. L'associazione Tennis Club Ravello è, altresì, caratterizzata dalla democraticità dell'organizzazione, dall'elettività delle cariche associative e dalla gratuità delle prestazioni assicurate dagli associati.

### **Art. 3 - Durata-**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Ai sensi dell'art. 21 e ss. Codice Civile la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci nel caso di perdita del patrimonio, prolungata inattività, per sopravvenuta mancanza dei soci, ovvero allorquando lo scopo associativo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
3. L'eventuale devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'Associazione, dovrà essere deliberata inderogabilmente con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Sarà in tal caso necessario indire un'assemblea straordinaria dei soci e lo scioglimento dovrà essere approvato da almeno i 3/4 degli iscritti.

#### **Art. 4 -Organi-**

Gli organi sociali dell'Associazione Tennis Club Ravello sono:

- L'Assemblea generale dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Proviviri

#### **Art. 5 - Soci -**

1. L'Associazione Tennis Club Ravello è composta da soci fondatori, soci onorari e soci ordinari.

2. Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che, come da atto costitutivo, hanno concorso a fondarla.

3. Possono essere nominati soci onorari dell'Associazione le personalità del mondo della cultura, dell'arte e dello sport, che, per le riconosciute qualità individuali, quali quelle filantropiche, nonché per il prestigio rappresentativo di Enti e realtà associative del panorama nazionale di cui sono espressione, possano contribuire alla realizzazione degli scopi statutari prefissati.

4. Essi vengono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta di tutti gli iscritti. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale di iscrizione, ferma la facoltà di spontanea contribuzione.

5. Sono soci ordinari dell'Associazione tutti i soggetti maggiorenni che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e dichiarino di accettarne lo Statuto.

6. L'ammissione all'Associazione in qualità di socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio, previa presentazione da parte di almeno un iscritto.

7. I diritti dei soci iscritti si estendono automaticamente ai figli minorenni su espressa indicazione del genitore associato.

8. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci -**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, previa iscrizione.

2. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le iniziative indette dall'Associazione, a frequentare la sede sociale e a fruire delle strutture e delle attrezzature in uso al Sodalizio, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

3. I soci hanno il dovere di concorrere all'attuazione delle finalità ispiratrici dell'Associazione, di ossequiare le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti attuativi, di ottemperare con regolarità al versamento della quota associativa annuale e di osservare un contegno associativo improntato a lealtà e correttezza.

4. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

5. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

### **Art. 7 - Decadenza dei soci -**

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;

- morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - la sospensione o la radiazione deliberate dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette reiterate azioni ritenute riprovevoli, ovvero condotte valutate pregiudizievoli per il buon andamento del Sodalizio. A tal fine, l'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta approverà un apposito regolamento nel quale saranno individuate le condotte censurabili suscettibili dei provvedimenti di sospensione e/o radiazione.
4. L'associato radiato non può essere più ammesso.
  5. Avverso la delibera di sospensione e/o radiazione, il singolo socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, che, a maggioranza dei suoi componenti, potrà confermare ovvero annullare il provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 8 - Assemblea -**

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate sono vincolanti per tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione sia in sessione ordinaria, che in sessione straordinaria, almeno sette giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai soci sul sito internet o sui canali social dell'Associazione, con l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della convocazione, nonché con l'elenco delle questioni da trattare.

3. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, che ne propongono, a pena d'inammissibilità, altresì, l'ordine del giorno.

### **Art. 9 - Diritti di partecipazione -**

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno, inoltre, diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

### **Art. 10 - Compiti dell'assemblea -**

1. L'Assemblea generale dei soci deve essere convocata, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 marzo di ogni anno, nonché per l'approvazione del rendiconto economico di gestione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio preventivo.

2. Spetta all'Assemblea generale dei soci eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione, deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali del Sodalizio, approvare i Regolamenti sociali predisposti d'iniziativa del Consiglio Direttivo e deliberare su ogni altro argomento concernente la vita ed i rapporti dell'Associazione che non rientri nella competenza del Consiglio Direttivo.

3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un associato legittimamente intervenuto all'Assemblea e all'uopo designato dalla maggioranza dei presenti.

4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

6. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

### **Art. 11 - Validità assembleare -**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

4. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i degli associati.

### **Art. 12 - Assemblea straordinaria -**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.

2. L'assemblea straordinaria delibera esclusivamente sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto

sociale, nonché lo scioglimento dell'Associazione e le relative modalità di liquidazione.

### **Art. 13 - Consiglio Direttivo -**

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, da due consiglieri eletti dall'Assemblea generale dei soci, nonché da tre membri di diritto nominati dal Sindaco del Comune di Ravello, in osservanza delle disposizioni regolamentari dell'Ente in materia di designazione presso gli organismi e le istituzioni partecipate dal Comune.

2. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere.

3. Gli incarichi direttivi si intendono assicurati a titolo gratuito. Possono ricoprire la carica di componente il direttivo i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario, accessibile da tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee al fine di garantirne la massima conoscenza e diffusione.

### **Art. 14 - Revoca, decadenza e dimissioni -**

1. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi in ogni caso decaduto e non più in carica qualora per dimissioni venga a

perdere la maggioranza dei suoi componenti, nonché nell'ipotesi di sfiducia di questi ultimi deliberata da parte dell'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta.

### **Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri dello stesso, senza alcuna formalità.

### **Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo -**

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione ed è dotato dei più ampi poteri per la sua gestione ordinaria e straordinaria, nei limiti di quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti.

2. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le deliberazioni sulle domande di ammissione dei soci ordinari, nonché i provvedimenti di sospensione-radizione degli associati nelle specifiche ipotesi previste. - la puntuale attuazione delle finalità ispiratrici dell'Associazione, anche attraverso forme di cooperazione e di collaborazione con Enti pubblici, Istituzioni private e altre realtà associative similari, comprese tutte le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la corretta gestione dell'Associazione;
- le decisioni inerenti l'eventuale ricorso a personale esterno addetto alla custodia, guardiania, cura e manutenzione ordinaria delle strutture sportive oggetto di affidamento in favore dell'Associazione, comprese le collaborazioni ritenute necessarie per assicurare la programmazione di attività didattico-formative in ambito culturale, sportivo ed artistico;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione del bilancio previsionale e del relativo piano programmatico concernente le attività da svolgere nel nuovo anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;
- la determinazione delle quote sociali, comprese le dovute misure di esenzione, ovvero di agevolazione tariffaria a beneficio di specifiche categorie d'utenza onde favorire la corretta fruizione delle strutture in uso;
- l'adozione del Regolamento riguardante le modalità di gestione delle strutture ed attrezzature in uso all'Associazione da sottoporre alla successiva approvazione assembleare, nonché le proposte di modifica del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci in sessione straordinaria ai sensi dell'art.12;
- ogni altra funzione che lo Statuto, ovvero le leggi non attribuiscono ad altri organi.

### **Art. 17 - Il Presidente -**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione Tennis Club Ravello e cura le relazioni pubbliche ed istituzionali del Sodalizio in ogni contesto; sovrintende all'attuazione delle finalità ispiratrici dello Statuto e formula le proposte programmatiche utili per il compiuto svolgimento delle attività sociali.
2. Presiede l'Assemblea generale dei soci ed il Consiglio Direttivo e provvede alla relativa convocazione; vigila sull'esecuzione delle relative delibere e, nei casi di assoluta

urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima seduta utile.

### **Art. 18 - Il Vicepresidente -**

Il vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed assicura, inoltre, al pari dei singoli Consiglieri, l'espletamento delle funzioni espressamente delegate.

### **Art. 19 - Il Segretario -**

Il Segretario assicura la puntuale esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi su incarico del Consiglio Direttivo.

### **Art. 20 - Il Rendiconto -**

1. Il Segretario redige il rendiconto economico dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e da questi all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Gli stessi principi di chiarezza e trasparenza informano la redazione da parte del Consiglio Direttivo dello schema di bilancio previsionale, che va corredato di dettagliata relazione illustrativa circa le attività programmate per l'anno sociale, da sottoporre all'approvazione assembleare.

### **Art. 21 - Patrimonio -**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, Istituzioni, Federazioni ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi a qualsiasi titolo derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

### **Art. 22 - Sezioni -**

L'Associazione Tennis Club Ravello potrà costituire, attraverso accordi di collaborazione con altre similari realtà associative presenti sul territorio, singole sezioni operative nei luoghi e nelle strutture che riterrà più opportuni al fine di meglio poter realizzare gli scopi e gli obiettivi ispiratori della propria attività.

### **Art.23 - Collegio dei Probiviri-**

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre persone, che non rivestono la qualità di soci, nominati a maggioranza dall'Assemblea dei soci, nella prima seduta utile dopo la costituzione dell'Associazione, scelte tra personalità di comprovata onestà, imparzialità e probità.

### **Art. 23 - Clausola Compromissoria -**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dal Coni, ovvero dalla Federazione o Ente sportivo di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni di cui al comma precedente, l'Organismo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Salerno.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Salerno ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma.

### **Art. 24 - Scioglimento -**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Analogamente, la richiesta di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del suo patrimonio.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 25 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in vigore.